

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 65/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2022/1133]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1288 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1289 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dazomet ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1299 della Commissione, del 4 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'esafalumuron ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽⁷⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzg (decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzzzh. **32021 D 1283**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione, del 2 agosto 2021, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32).

⁽¹⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 282 del 5.8.2021, pag. 36.

